

**REGOLAMENTO (CE) N. 1008/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 maggio 1998**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del**  
**regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/96 <sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 <sup>(6)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che nell'articolo 3 di tale regolamento figura la definizione del giorno dell'esportazione; che è opportuno adattare il testo del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto di tale definizione;

considerando che sono stati riscontrati errori agli articoli 4 e 9 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1371/95; che è necessario rettificarli;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande di titolo di esportazione a posteriori entro lo stesso termine previsto per gli altri titoli di esportazione;

considerando che è necessario adattare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto delle modifiche delle restituzioni differenziate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i riferimenti alle caselle 17 e 18 sono sostituiti da riferimenti alle caselle 15 e 16,
- 2) L'articolo 9 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 2, primo comma,
    - il riferimento alla casella 22 è sostituito da un riferimento alla casella 20;
    - il termini «data di espletamento delle stesse» sono sostituiti dai termini «data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».
  - b) al paragrafo 3, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:
 

«3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso.»
  - c) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
 

«Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.»
- 3) Nell'allegato II, parte A, i termini «in ecu/100 kg» sono sostituiti dai termini «in ecu/100 pezzi»;
- 4) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 153 del 27. 6. 1996, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

*«ALLEGATO III*

Russia  
Kuweit  
Bahrein  
Qatar  
Oman  
Emirati arabi uniti  
Repubblica dello Yemen  
Hongkong SAR  
Corea del Sud  
Giappone  
Malaysia  
Tailandia  
Taiwan  
Filippine  
Egitto»

---